



PROVINCIA  
DI LODI

## Dipartimento Tutela Ambientale

---

U.O. Aria - Energia - A.U.A.

Determinazione n° REGDE / 563 / 2015

Lodi 07-07-2015

(Tutela Ambientale - 122 - 2015)

**OGGETTO: INALCA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA SPILAMBERTO N. 30/C – CASTELVETRO (MO) E IMPIANTO UBICATO IN VIALE EUROPA N. 10 – OSPEDALETTO LODIGIANO (LO). ADEGUAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 2, DEL D.LGS. 46/2014 E DEGLI ARTT 29-TER E 29 - OCTIES DEL D.LGS. 152/2006.**

### IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

**Attesa** la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/1/2015 del 7/1/2015;

**Visti:**

- Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: “Norme in materia ambientale” e in particolare:
  - o la Parte II “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*”;
  - o la parte III “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*”;
  - o la Parte IV “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”;
  - o la Parte V “*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”;
- Il d.lgs. 387/2003 e s.m.i.: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- il D.M. n. 10/09/2010: “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” e precisamente la parte III, punto 13.1, lettera j);
- Il d.lgs. 28/2011: “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30CE*”;
- la d.g.r. n. IX/3298 del 18/04/2012: “*Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia*”;
- la L.R. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;
- L.R. 24/2006: “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*”;

- il Reg. CE n.1069/2009: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)” ;
- il d.lgs. 46/2014: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativo alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell’inquinamento);
- Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014 relativa a “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- Il D.M. 272/2014: “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- La d.g.r. n. 2970/2012: “Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l’esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- La d.g.r. n. 19461/2004: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, Revoca parziale delle dd.gg.r n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la Legge 241/90 e s.m.i. ;

**premesse che:**

- La Società Inalca S.p.a - con sede legale in via Spilamberto n.30/C – 41014 - Castelvetro (MO) ed impianto sito a Ospedaletto Lodigiano (LO) – 26864 - viale Europa n.10 - è in possesso di autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto della Regione Lombardia n° 8622 del 30/07/2007, avente ad oggetto “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.18 Febbraio 2005, n.59 rilasciata a Inalca S.p.A. con sede legale a Castelvetro (MO) in via Spilamberto n.30/C per l’impianto a Ospedaletto Lodigiano (LO) in viale Europa n.10” per le seguenti attività:
  - 6.4 (a) “Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno”;
  - 6.4 (b1) “Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno”;
  - 6.5 “Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno”;
- Con successivo provvedimento dirigenziale n. REGTA/572/2008 del 5/11/2008 è stata autorizzata una modifica all’A.I.A. consistente nell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di digestione anaerobica di fanghi di depurazione, contenuto dei prestomaci, stallatico, sangue e grasso rientrante nell’attività 6.5, in sostituzione dell’attività di incenerimento di sottoprodotti di macellazione poi dismessa (all’epoca identificata come attività IPPC 3, anch’essa individuata con l’attività 6.5);
- Con il medesimo provvedimento n. 572/2008 è stato esplicitato il riconoscimento dell’impianto di digestione anaerobica quale impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 387/2003;

- L'assetto autorizzativo della Società è stato successivamente modificato con i seguenti provvedimenti provinciali che hanno riguardato vari interventi relativi al complesso IPPC per la sola porzione legata alla produzione di energia da biogas, mentre dal 2007 non sono state apportate modifiche alla restante e, ad oggi, prevalente attività di macellazione e trattamento carcasse:

- o Determinazione Dirigenziale n. REGTA/572/2008 del 5/11/2008 (modifica sostanziale)
- o Determinazione Dirigenziale n. REGDE/329/2011 del 9/03/2011 (modifica non sostanziale);
- o Determinazione Dirigenziale n. REGDE/564/2011 del 15/04/2011(voltura);
- o Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1563/2011 del 9/11/2011 (modifica non sostanziale);
- o Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1258/2013 del 7/11/2013 (modifica sostanziale);

- Per l'impianto autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 alle operazioni di recupero R13 e R3 di rifiuti non pericolosi ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 la Società ha presentato le seguenti garanzie finanziarie accettate dalla scrivente Amministrazione con nota n. 36918 del 11/12/2013:

- o Polizza fideiussoria n. 56189473 del 19/11/2013, in atti provinciali al n. 35597 del 28/11/2013 rilasciata da Liguria Assicurazioni S.p.A. – via Senigallia n. 18/2 – 20161 Milano;
- o Polizza bancaria n. 13/361935 del 21/11/2013, in atti provinciali al n. 35597 del 28/11/2013, stipulata con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

**considerato che** con l'entrata in vigore del d.lgs. 46/2014, che ha recepito la direttiva CE/75/2010 "IED", l'attività di digestione anaerobica di rifiuti viene codificata anch'essa come attività IPPC, identificata al punto 5.3 lettera b) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006: *"// recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 MG al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza:....Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno."*

**richiamata** l'istanza presentata da Inalca S.p.A. per il rilascio di nuova AIA per l'attività 5.3 lett. b) ai sensi del d.lgs. 152/2006 s.m.i. per "attività esistente non già soggetta ad AIA" pervenuta in atti provinciali in data 21/7/2014 al n. 22511;

**evidenziato** che:

- in recepimento del chiarimento fornito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con le Linee di indirizzo del 27/10/2014, l'istanza presentata dal Gestore il 21/7/2014 viene intesa come *"adeguamento (dell'autorizzazione unica ex d.lgs. 387/2003) ai requisiti del Titolo III-bis della parte II del d.lgs. 152/2006"* e non come "primo rilascio di autorizzazione integrata ambientale";

- con il presente atto si procede anche all'aggiornamento complessivo dell'allegato tecnico dell'A.I.A. in capo alla Società proponente, resosi necessario a fronte delle recenti e articolate evoluzioni normative in materia;

- non vengono apportate modifiche impiantistiche e/o gestionali del complesso produttivo per nessuna delle attività IPPC ad esso correlate;

**richiamata** la comunicazione di avvio del procedimento ex l. 241/1990 nota del 9/03/2015 (prot. Prov. n.6257), con la quale è stata convocata la prima seduta della conferenza dei servizi per l'adeguamento dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.29, comma 2 del d.lgs. 46/2014 e

dell'art.29-ter del d.lgs. 152/2006 e per l'aggiornamento dell'AIA ai sensi dell'art.29-octies del d.lgs. 152/2006;

**preso atto** dell'Allegato Tecnico trasmesso in data 11/6/2015 dall'U.O. AIA – Scarichi – Pozzi quale Autorità Competente per l'AIA in Provincia di Lodi, discusso e approvato in sede di conferenza di servizi;

**visti** gli esiti della conferenza di servizi conclusasi in data 23/6/2015 con parere favorevole all'istanza presentata da Inalca S.p.A. con le seguenti considerazioni:

- per quel che concerne l'imposizione dell'operazione R1 alla combustione del biogas ottenuto dalla fermentazione si è ritenuto di rilasciare il provvedimento definitivo di AIA per la sola operazione R3, come nei provvedimenti già in essere, con riserva di revisione dell'autorizzazione una volta acquisito il parere del Ministero dell'Ambiente o a fronte di intervenuta interpretazione autentica da parte delle Istituzioni competenti. Nell'ottica della massima tutela ambientale, con riferimento alle emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione del biogas, si è ritenuto di mantenere l'applicazione dei limiti e delle prescrizioni contenute nella d.g.r. n. 6501/2001, ad oggi già nell'autorizzazione in essere;
- Operazione R12 e R13. Viene rivista l'operazione R12 ad oggi attribuita alla vasca in cui avviene la diluizione dei fanghi in arrivo al complesso IPPC, ritenendo più congrua l'assegnazione dell'operazione R13. Si è inoltre ritenuto di attribuire l'operazione R13 anche alle operazioni relative alla fossa seminterrata per il caricamento del contenuto dei prestomaci da avviare alla digestione, ad oggi, considerata come parte integrante del ciclo produttivo e quindi non codificata R;
- Attribuzione dei codici CER al grasso, sangue e contenuto dei prestomaci e stallatico da avviare alla digestione anaerobica. La Società recepisce le indicazioni di ARPA circa l'attribuzione del codice 02.02.02 nel caso del grasso, mentre per quanto riguarda il sangue ritiene più congrua l'attribuzione del codice 02.02.02 invece del 02.02.03 dal momento che consente di rimanere allineati alle definizioni e alle disposizioni di natura sanitaria contenute nel reg. CE/1069/2009 (art. 10). Per quel che riguarda il codice proposto da ARPA per il contenuto dei prestomaci e stallatico, la Società ritiene più congruo, in quanto in linea anche in questo caso con le disposizioni sanitarie del reg. CE/1069/2009 (art. 9), il codice già contenuto in autorizzazione 02.02.03 e non 02.02.01, in quanto non trattasi di fango. In merito all'attribuzione del codice al digestato essiccato la conferenza recepisce l'indicazione fornita da ARPA di assegnare il CER 19.06.06 al posto di 10.01.21, individuando così con il medesimo codice sia il digestato essiccato che quello disidratato. La Società tuttavia fa presente che le due forme di digestato si presentano in uno stato differente l'uno dall'altro e l'iniziale attribuzione di due codici differenti era (dalla Società) ritenuta dirimente ai fini della tracciabilità;

**dato atto** che la conferenza di servizi ha approvato l'Allegato Tecnico recependo le modifiche discusse di cui sopra;

**dato atto** che, con riferimento all'attribuzione dell'operazione R1 alla combustione del biogas ottenuto dalla fermentazione di rifiuti, esiste un acceso contrasto giurisprudenziale nel quale emergono le posizioni Consiglio di Stato (Sez. V, 7.10.2009, n. 6177), della Corte di Giustizia (11.09.2003, C-114/01 *Avesta Polarit Chrome*; 15.01.2004, C-235-08, *Saetti*; 15.06.2000, C-418/97 e C-419/97, *Arco Chemie Nederland*, 18.04.2002 C-9/00, *Palin Granit*), del TAR Veneto (Sez. III, 9.2.2015, n. 155) orientate ad escludere il riconoscimento dell'operazione R1, in contrasto con le posizioni espresse in varie occasioni da altri TAR (*Piemonte*, sez. I, 30.8.2012, n. 987; *Emilia Romagna*, sez. II, 9.7.2008 n. 3296);

**richiamata** la richiesta di parere inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare il 29/06/2015 in atti provinciali al n. 17416 in merito alla qualificazione dell'operazione di combustione del biogas ottenuto dall'impianto di digestione anaerobica della società;

**acquisita** in atti provinciali al n. 17162 del 25/6/2015 la tavola 1B "*Destinazione d'uso delle aree interne suddivise per attività IPPC e non IPPC e deposito temporaneo rifiuti e sottoprodotti*";

**evidenziato** che, per quel che riguarda l'aggiornamento della polizza fideiussoria prevista dalla d.g.r. 19461/2004 e considerati i tempi non congrui rispetto al termine del 7/7/2015 per il rilascio dell'atto, la conferenza ritiene di rendere efficace il presente atto dalla data di notifica dello stesso alla Società prevedendo che, qualora la polizza di che trattasi non venga prestata entro 90 gg dalla notifica dell'atto autorizzativo, quest'ultimo perda efficacia;

**evidenziato** altresì che la polizza fideiussoria ai sensi del DM 10/9/2010 oggi in essere deve essere aggiornata con un'appendice che contenga i riferimenti del presente provvedimento autorizzativo;

**preso atto** della relazione d'istruttoria predisposta dall'U.O. Aria - energia - AUA in data 26/6/2015 in atti al prot. Prov.n.17791 del 1/07/2015;

**dato atto**, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

**attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

**fatti salvi** gli eventuali diritti di terzi;

## D E T E R M I N A

sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di adeguare l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 in capo alla Società Inalca S.p.A. avente sede legale in comune di Castelvetro (MO), via Spilamberto 30/C e impianto sito in Ospedaletto Lodigiano (LO) in Viale Europa 10, mediante rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività IPPC di cui al punto 5.3 – b) dell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, alle condizioni dell'Allegato Tecnico approvato dalla conferenza di servizi del 23/6/2015;
2. di dare atto che l'Allegato Tecnico parte integrante del presente provvedimento è inerente all'installazione IPPC nel suo complesso;
3. di stabilire che il presente provvedimento:
  - costituisce aggiornamento dell'A.I.A. dell'installazione Inalca S.p.A. ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;
  - sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali rilasciate e declinate nell'Allegato Tecnico;
4. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso alla Società;
5. di stabilire altresì, visti gli esiti dei lavori della conferenza dei servizi, che, qualora il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ritenga di qualificare l'operazione di combustione del biogas ottenuto dall'impianto di digestione anaerobica come operazione R1, la società si conformi a tale indicazione espletando i relativi adempimenti di legge (registri carico e scarico ecc. . . ) e che l'allegato tecnico di cui alla presente determinazione verrà aggiornato d'ufficio con quanto indicato dal medesimo Ministero;
6. di determinare l'ammontare della polizza fideiussoria, calcolata secondo le indicazioni

della d.g.r. n. 19461/2004 che la Società è tenuta a prestare a favore della provincia di Lodi per l'esercizio delle operazioni di recupero R13 e R3 in € 34.961,74;

7. di rammentare che la suddetta polizza dovrà essere conforme al modello approvato con la d.g.r. 19461/2004;

8. di stabilire che la medesima polizza deve essere presentata alla Provincia di Lodi, al fine di procedere all'accettazione, dalla Società Inalca S.p.A. entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, pena la decadenza di efficacia dello stesso;

9. di stabilire altresì che, entro il medesimo termine di cui sopra, la polizza fideiussoria prestata a garanzia della dismissione dell'impianto deve essere aggiornata con i riferimenti del presente atto;

10. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art. 29-octies del Titolo III-bis del d.lgs. 152/2006:

- 1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative conclusioni,
- 2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione (omissis),
- 3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - i. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - ii. quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
- 4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) del medesimo comma 4;
- 9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame;
- 

11. Di far presente che, come previsto dall'art. 29-octies, comma 5 del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del medesimo decreto, la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Come previsto dall'art. 29-octies, comma 11 fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

12. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo pec ai seguenti destinatari:

- Inalca S.p.A.
- Comune di Ospedaletto Lodigiano
- ARPA della Lombardia - Dipartimento di Lodi
- A.S.L. della Provincia di Lodi – Dipartimento di prevenzione medica
- A.S.L. della Provincia di Lodi – Dipartimento di prevenzione veterinaria
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- STER Sede Territoriale di Lodi

13. di disporre altresì che il presente atto venga trasmesso a:

- U.O. AIA – Scarichi – Pozzi
- U.O. Rifiuti – Attività estrattive

14. Di disporre la pubblicazione sull'Albo Informatico dell'allegato tecnico

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data

IL DIRIGENTE: *dott.ssa Maria Rita Nanni*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)